

COPIA WEB

Deliberazione N. 69

In data 30.11.2018

Prot. N. 218

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco Martini Morena mediante lettera d'invito prot. n. 16915 del 23/11/2018, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente MICHELINI Dott.ssa Antonietta.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Chiara		*
3. BERTON Davide	*	
4. BIANCHIN Cristina	*	
5. CENCI Andrea	*	
6. GALVAN Giulia	*	
7. GANASSIN Paola	*	
8. LANDO Doris	*	
9. MARCON Andrea	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. PEGORARO Davide		*
12. TREVISAN Gilberto		*
13. ZONTA Marco	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA”

PREMESSO:

CHE il Comune di Rossano Veneto dispone di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30.10.1990;

CHE tale fonte normativa non risulta aggiornata alle prescrizioni normative dettate da fonti, di rango superiore, entrate in vigore successivamente al 1990, non appare più idonea a soddisfare le esigenze – sia in tema di modalità di celebrazione delle esequie, sia in tema di modalità di conservazione dei resti mortali- dei nuclei familiari colpiti da un lutto e non appare neppure conforme ai più recenti e diffusi indirizzi di politica cimiteriale;

CHE, in particolare, il regolamento predetto non risulta aggiornato alle prescrizioni della LR Veneto N. 18 del 4.3.2010, recante disposizioni in materia di polizia cimiteriale e sulla cremazione, e non valorizza neppure le disposizioni della L 130/2001, recante norme volte a regolare la pratica della cremazione;

CHE, nonostante sia in costante crescita il numero delle persone che optano per tipologie di esequie che prevedono la cremazione della salma, il Regolamento vigente contempla unicamente forme di esequie di tipo tradizionale, quali la inumazione o la tumulazione;

CHE, in tal modo, la vigente normativa regolamentare non aderisce ai principi espressi dalla più recente normativa regionale, che, pur rispettando e tutelando forme di esequie di tipo tradizionale, si propone di diffondere l'informazione e, indirettamente, di favorire forme di esequie che prevedano la cremazione o che si rivelino di minore impatto per l'ambiente;

CHE, inoltre, il Regolamento vigente non reca una moderna disciplina dell'ornato delle cappelle cimiteriali, che consenta la realizzazione di manufatti conformi ai più recenti stilemi dell'architettura, sia pure nel rispetto della sacralità dei luoghi e della storicità dell'ambito di intervento;

CHE, il Regolamento vigente non disciplina adeguatamente la procedura di assegnazione di superficie per la realizzazione di tombe cumulative, valorizzando unicamente un criterio di attribuzione di natura cronologica;

CHE la prevalenza delle forme di esequie con impiego della cremazione, rispetto alle esequie che prevedono la pratica della inumazione e della tumulazione, rende obsoleta una politica cimiteriale che preveda il periodico aumento di superficie del cimitero;

CHE il Regolamento vigente non è neppure conforme ai principi desumibili dalla normativa europea, i quali escludono che i beni dello Stato o di altri enti territoriali possano essere concessi in uso perpetuo, poiché si delinea, in tal modo, una surrettizia forma di spoliazione di beni pubblici e si inibisce la possibilità dei consociati di accedere al godimento dei beni stessi;

CHE la complessiva inadeguatezza del testo normativo del vigente Regolamento rende inutilmente defatigante un intervento di aggiornamento dei singoli articoli che lo compongono, rendendo preferibile la stesura di un Regolamento affatto nuovo;

CHE l'Area Patrimonio del Comune di Rossano Veneto, di concerto con le altre Aree in cui si articola l'amministrazione comunale, ha predisposto un nuovo testo normativo, che si allega alla presente proposta di deliberazione e che risulta:

- rispettoso delle vigenti norme, nazionali e regionali, in tema di polizia cimiteriale;
- idoneo a soddisfare la crescente domanda di servizi cimiteriali che comprendono forme di esequie comprensive della cremazione della salma;
- adeguato alla valorizzazioni di nuovi stilemi architettonici, pur nel rispetto della sacralità dei luoghi e della storicità del contesto;
- idoneo a soddisfare la domanda di concessione d'uso di aree cimiteriali, sulla base di criteri diversi da quelli fondati sulla mera priorità di presentazione della domanda utilizzo;
- rispettoso dei principi europei in tema di durata delle concessioni d'uso di beni appartenenti allo

Stato o ad altri enti territoriali.

VISTI

- la Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4.3.2010, la quale *“disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione” e “promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità”*;
- la L 30.3.2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- il Dpr 10 settembre 1990 n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- il Regio Decreto 1265/1934, recante Approvazione del testo unico leggi sanitarie”;
- il D.lgs 267/2000 ed i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del medesimo decreto legislativo;

DELIBERA

1. **di approvare** il “ Regolamento di polizia mortuaria”, secondo il testo che si allega.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.TO Dott. Adriano Ferraro

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO DOTT. ADRIANO FERRARO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMPETENZE

ART. 3 RESPONSABILITA'

ART. 4 REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

ART. 5 SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI ED A PAGAMENTO

ART. 6 FUNERALE DI POVERTA' O PER DISINTERESSE DEI FAMILIARI

TITOLO II LOCALI CIMITERIALI – AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, CAMERE MORTUARIE, LOCALI VARI

ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ART. 9 OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER INUMAZIONE

ART. 11 CARATTERISTICHE DELLE CASSE

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 13 MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE

ART. 14 TRASPORTO SALME

ART. 15 TRASPORTO DI RESTI MORTALI

TITOLO IV DISCIPLINA DEL CIMITERO

ART. 16 ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO

ART. 17 DIRITTI DI SEPOLTURA

ART. 18 TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

ART. 19 PIANO CIMITERIALE

ART. 20 ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 21 ORARI

ART. 22 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 23 DIVIETI SPECIALI

ART. 24 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ART. 25 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

ART. 26 RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI

ART. 27 SEPOLTURE PROVVISORIE COMUNALI

TITOLO V ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CREMAZIONI, ONORANZE SPECIALI

ART. 28 ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 29 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 30 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 31 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 32 SCADENZA DI SEPOLTURE

ART.33 DESTINAZIONE DI RESTI OSSEI A SEGUITO DI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI

ART. 34 CREMAZIONE

ART. 35 REGISTRO PER LA CREMAZIONE

ART. 36 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 37 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI DELLE SEPOLTURE

ART. 38 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

ART. 39 ESEQUIE SOLENNI TRIBUTATE A PERSONE CHE HANNO PORTATO LUSTRO ALLA CITTÀ, ONORANZE SPECIALI

TITOLO VI CONCESSIONI E SEPOLTURE

ART. 40 CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 41 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO INUMATORIO E CONCESSIONE LOCULI, OSSARI O CINERARI

ART. 42 LAPIDI E CIPPI

ART. 43 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'

ART. 44 SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO E TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

ART. 45 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 46 COSTRUZIONE DELL'OPERA SU SEPOLTURE PRIVATE, TERMNI E TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 47 SUBENTRO E TITOLARITA'

ART. 48 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
ART. 49 REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 50 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 51 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

TITOLO VII LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI

ART. 52 PERMESSI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
ART. 53 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI

TITOLO VIII ATTIVITA' FUNEBRE E REQUISITI DEI LOCALI

ART. 54 ATTIVITÀ FUNEBRE
ART. 55 CASA FUNERARIA
ART. 56 SALA DEL COMMiato
ART. 57 DOVERI PROFESSIONALI DELL'IMPRESA

TITOLO IX SANZIONI E CAUTELE

ART. 58 CONTROLLO
ART. 59 SANZIONI
ART. 60 CAUTELE

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle norme che disciplinano i servizi mortuari di competenza del Comune, concernenti le concessioni relative alle sepolture dei cadaveri, dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri, i trasporti funebri, la costruzione e la gestione del cimitero e dei locali annessi, la concessione di sepolture private, l'inumazione, la tumulazione, la cremazione e i servizi cimiteriali, la tenuta e pulizia del cimitero, al fine di garantire la tutela della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

ART. 2 COMPETENZE

1. Il Comune ha le competenze in materia di polizia mortuaria individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo che vi provvede, in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

2. Al cimitero comunale è addetto un custode. I servizi di custodia possono essere svolti da personale comunale o concessi in appalto a società od enti specializzati.

3. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono; in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ed ogni altro documento relativo a lui indirizzato, a norma di legge e regolamento;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazioni, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dalla normativa, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi. Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode nel cimitero;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti con provvedimento sindacale;
- durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e, quindi, svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

4. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore. Le funzioni di necroforo possono essere svolte da dipendente comunale o da soggetto cui siano state appaltate le relative funzioni. Il necroforo ha in particolare i seguenti compiti:

- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni;
- su richiesta del custode, deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle Autorità;
- procede alla manutenzione, al decoro dei luoghi comuni, dei viali, e del verde cimiteriale;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- attendere a tutte le incombenze che gli siano richieste dall'amministrazione.

Il necroforo non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;

ART. 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune, tramite i propri servizi, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Tuttavia non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da terzi, o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti.

3. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto altresì:

- a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
- ad indossare ed aver cura della propria divisa e della propria persona;
- a dare la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, relativamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività;
- ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni del Comune;
- a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e/o recuperate a qualsiasi titolo.

5. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica del presente regolamento. Gli stessi, per eseguire qualsiasi tipo di manutenzione o altro, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune.

ART. 4 REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Comune, conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro, di cui cura la compilazione, trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero del permesso di seppellimento;
- b) le generalità, come alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo di dispersione o del luogo in cui sono state trasportate;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

2. Sono pubblicati in apposita sezione del sito internet comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) gli avvisi di estumulazione e di esumazione (da pubblicarsi anche in formato cartaceo);
- d) la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali nel cimitero;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza.

3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura, e della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali nel cimitero.

ART. 5 SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. I servizi cimiteriali sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento dei canoni concessori e delle tariffe cimiteriali stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. I canoni concessori e le tariffe cimiteriali sono individuati per le seguenti fattispecie:

- a) concessioni cimiteriali (campo di inumazione, loculi, ossari, cinerari, aree per costruzione tomba di famiglia e tombe di famiglia già costruite dal Comune);
- b) operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, reinumazione, nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione; cremazione, operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, dispersione e/o conservazione ceneri, tumulazione resti ossei/ceneri in tomba famiglia; tumulazione resti ossei/ceneri in loculo e ossario/cinerario, illuminazione votiva);

3. La Giunta comunale può inoltre prevedere una differenziazione dei canoni concessori e delle tariffe cimiteriali nel caso di non residenti nel territorio comunale.

4. Sono gratuiti i seguenti servizi, relativi a salme dei soggetti che hanno diritto di sepoltura nei cimiteri comunali:

- a) le operazioni avviate d'ufficio;
- b) il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
- c) la collocazione delle ossa nell'ossario comune eccetto se a richiesta di familiare o avente titolo;
- d) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune eccetto se a richiesta di familiare o avente titolo.

ART. 6 FUNERALE DI POVERTA' O PER DISINTERESSE DEI FAMILIARI

1. Il Comune fornisce il feretro per inumazione dei cadaveri di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o quando i familiari siano indigenti, sempreché non vi

siano persone o enti che se ne facciano carico. Esegue, altresì, per i cadaveri di tali soggetti, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale.

2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio competente in materia di servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte. Il Comune, con tale dichiarazione, assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento.

3. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro al sesto grado del c.c. o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati del Comune a provvedere.

4. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, non superiore a sei mesi, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro, in modo decoroso, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari di cui al comma 3.

TITOLO II LOCALI CIMITERIALI - AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, CAMERE MORTUARIE, LOCALI VARI

1. Il Comune definisce, previo parere della competente autorità sanitaria, i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria nell'ambito delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.

2. Il deposito di osservazione può fungere anche da camera mortuaria.

3. Nel deposito di osservazione, nell'obitorio e nella camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi o agli scopi funzionali dei locali stessi.

4. Il Comune deve adottare forme di controllo sul personale delle imprese operanti per l'utilizzo delle sale al fine di garantire la correttezza delle operazioni. A tal fine le imprese devono consegnare allo stesso il nominativo delle persone che sono autorizzate ad ivi operare.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non è possibile procedere alla sepoltura prima che sia compiuto il periodo di osservazione previsto dalla normativa.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause, è necessario attendere il nulla-osta alla sepoltura dell'Autorità Giudiziaria.

3. Durante il periodo di osservazione, il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

4. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto.

ART. 9 OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Le ossa sono conservate in sacchi di tela o di plastica, con indicazione del nominativo del defunto.

2. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non ci siano richieste dai familiari per altra collocazione. Tale manufatto deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri, normalmente raccolte all'interno di urne. Il cinerario può essere utilizzato anche per la dispersione delle ceneri.

4. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

5. Nel caso di assenza del cinerario, è possibile l'uso dell'ossario in sua vece.

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER INUMAZIONE

1. Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. I campi di inumazione sono divisi in reparti e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun reparto e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

2. Le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali stabilite dalle norme dello Stato, e così pure i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

3. I cadaveri destinati alla inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri.

ART. 11 CARATTERISTICHE DELLE CASSE

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla legislazione in materia.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Nel territorio del Comune, l'esercizio dell'attività di trasporto funebre è liberalizzato. Per trasporto funebre s'intende il trasporto di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico e l'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale nel quale sono indicati i nominativi delle persone fisiche che procedono alla chiusura del feretro e procederanno al trasporto, nonché della persona, fisica o giuridica, per conto della quale essi operano.

3. Rimangono in carico al Comune i servizi di trasporto istituzionali che saranno esercitati nei modi di legge. In tali casi il trasporto è eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, fermo restando il decoro pubblico e il rispetto del cadavere.

4. Sono servizi istituzionali i trasporti di:

a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;

b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;

c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale.

5. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre può essere connesso o non all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 54 del presente regolamento.

6. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre non connessa ad agenzia funebre è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.).

7. L'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento, non connesso con attività funebre, è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di osservazione del cadavere.

8. Costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre.

ART. 13 MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

2. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

3. I mezzi funebri devono essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

4. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, e annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

5. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

ART. 14 TRASPORTO SALME

1. Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

2. Se il cadavere è presso ospedale, istituto, albergo, o similari, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro è trasferito poco prima dell'ora fissata. Può anche essere autorizzato il trasporto all'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, siano di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Il trasporto di cadavere, salve le eventuali limitazioni di cui alle norme di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.

ART. 15 TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto dei resti ossei e delle ceneri, fermo restando quanto previsto dalle normative di settore, non è soggetto alle misure precauzionali del trasporto di cadaveri. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri.

2. Il trasporto dei resti mortali dal cimitero al crematorio deve essere effettuato direttamente, senza alcuna sosta intermedia.

3. I soggetti gestori degli ospedali e delle cliniche, private e pubbliche, provvedono, a loro spese, al trasporto al crematorio delle parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL CIMITERO

ART. 16 ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO

1. Nel cimitero del Comune sono accolti, quando non sia richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune purché aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale e che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data del decesso;

c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla normativa vigente;

d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone di cui alle lettere a) , b) , c) del comma 1.

2. Sono altresì accolti nelle tombe familiari o di collettività i cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tali sepolture ai sensi del presente regolamento.

17 DIRITTI DI SEPOLTURA

1. Negli ossari e cinerari familiari o multipli possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette individuali di ossa, fino a capienza, di coniuge, parente entro il sesto grado o affini entro il terzo grado del c.c. del defunto per cui si acquisisce la concessione o convivente dichiarato anagraficamente.

2. Per gli ossari familiari o multipli si considera, come intestatario del manufatto, la o le famiglie per le quali si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

3. Nell'ossario comune e nel cinerario comune del cimitero comunale sono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone, non comprese fra quelle di cui al comma 1, che siano per i soggetti residenti o sepolti nel Comune, coniuge, parenti entro il sesto grado, affini entro il terzo grado del defunto o convivente dichiarati anagraficamente. Sono altresì accolte ossa o ceneri di defunti già sepolti in sepolcri privati familiari o di collettività presenti nel cimitero comunale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima, la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.

5. Il Comune può disporre la sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al presente articolo commi 1, 2 e 3, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

ART. 18 TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Nel cimitero comunale sono previste le seguenti tipologie di sepolture:

a) campo di inumazione;

b) campo di inumazione speciale o di mineralizzazione;

c) ossario comune;

d) cinerario comune;

e) loculi per la tumulazione;

f) tombe di famiglia;

g) ossari individuali e familiari;

h) cinerari individuali e familiari;

2. E' ammessa la collocazione ipogea di una urna cineraria, in apposito manufatto di contenimento sigillato, che ne salvaguardi la conservazione e l'identificazione nel tempo, adeguatamente collocato sotto la lapide cimiteriale (base dello specchio in marmo) all'interno del franco di terreno sopra il feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare carico sul feretro e di non provocarne nel tempo lo sfondamento. Tale modalità di collocazione ipogea dell'urna potrà essere concessa solo in

caso di consenso unanime dei congiunti – aventi diritto alla richiesta di concessione di sepoltura - di entrambi i defunti; all'interno di ogni sepoltura potrà essere collocata una sola urna cineraria. La durata della collocazione ipogea dell'urna sarà pari a quella della sepoltura primaria.

ART. 19 PIANO CIMITERIALE

1. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria del cimitero esistente nel territorio del Comune. La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni. La planimetria del cimitero è allegata al presente regolamento e ne costituisce parte integrante.

2. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura. Il piano cimiteriale deve essere approvato dal Consiglio Comunale previo parere della competente autorità sanitaria e aggiornato almeno con cadenza decennale.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.

3. Nelle more di approvazione del Piano Cimiteriale, la Giunta Comunale può stabilire norme specifiche costruttive per particolare ambiti cimiteriali, nonché trasformazioni di utilizzo dei campi inumatori.

ART. 20 ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il servizio d'illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti avviene preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.

2. Per usufruire del servizio pubblico d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali, occorre presentare domanda all'Ufficio competente.

ART. 21 ORARI

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti con ordinanza dal Sindaco.

2. Le giornate, l'orario di esecuzione delle sepolture, delle operazioni cimiteriali e l'accesso al cimitero fuori orario sono disciplinate dal Comune.

3. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che, per la loro specificità, possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. In ogni caso si dovrà dare preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso il Comune con almeno 10 giorni di anticipo.

4. I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nel cimitero sono definiti anch'essi dal Comune.

ART. 22 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per comprovati motivi di salute o di disabilità, il Comune può concedere il permesso d'ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 non accompagnati da adulti;
- d) agli animali; è consentito l'accesso a cane guida per l'accompagnamento di persone cieche.

ART. 23 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, e in specie:

- a) collocare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi;
- e) sedere sulle tombe o monumenti; camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
- g) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
- h) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione del Comune e fermo restando che, per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali è necessario,

altresì, il preventivo assenso dei familiari interessati;

i) eseguire lavori o manutenzioni senza idoneo permesso del Comune e, per i manufatti privati, anche previa commissione dei concessionari od aventi titolo, fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;

j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;

k) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto in maniera da non disturbare le operazioni;

l) eseguire attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni;

m) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture; gli stessi sono rimossi d'ufficio dal Comune e destinati a rifiuto, con spese a carico del trasgressore;

n) installare pensiline o simili sui loculi individuali. Le stesse sono rimosse d'ufficio a cura del Comune, con spese a carico del trasgressore;

o) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dal Comune;

p) impiegare, quali portafiori per le tombe, i barattoli di recupero o simili;

q) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro; essi saranno rimossi e destinati a rifiuto;

r) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli innaffiatori messi a disposizione dei visitatori.

2. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato a uscire immediatamente.

3. I trasgressori saranno segnalati alle autorità per i provvedimenti di competenza.

ART. 24 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Le corone floreali o similari collocati sulle tombe in occasione di funerali sono rimosse dal custode non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.

2. Le corone floreali o similari sono altresì rimosse nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, o interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.

3. Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Comune provvederà al recupero delle spese di rimozione che esso abbia dovuto sostenere.

5. È consentita la piantumazione di alberelli ed arbusti, previa autorizzazione del Comune. Gli alberelli e gli arbusti, illegittimamente piantati, saranno rimossi da chi ne ha curato la piantumazione, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di rimozione formulata dal Comune. In caso di inerzia dell'autore della piantumazione, la rimozione sarà curata dal Comune, che agirà in rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

6. Il Comune può ordinare la potatura di alberelli e di arbusti che creino intralcio alla viabilità cimiteriale, o interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero rendano indecorose le sepolture. In caso di inerzia del soggetto tenuto alla potatura, protrattasi per almeno 60 giorni, la rimozione sarà curata dal Comune, che agirà in rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

7. In caso di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, il Comune provvede, immediatamente e con esonero da ogni responsabilità, alla rimozione d'ufficio, dandone avviso immediato agli interessati se facilmente reperibili e dando successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni; in ogni caso, esso resta libero da responsabilità per i danni cagionati in corso di rimozione e fatto salvo il recupero delle spese nei confronti dei trasgressori.

ART. 25 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritomba, epigrafi e similari.

Sulle sepolture, posizionate nella porzione di cimitero individuata con il numero 3 nella allegata planimetria, potranno essere poste solo lapidi, aventi caratteristiche tipologiche – per materiale, dimensioni e scritte - delle altre lapidi ivi posizionate.

Gli abusi saranno segnalati e sarà ordinata la rimessa in pristino o regolarizzazione a cura degli interessati.

2. Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori. Vi provvede

il Comune secondo la procedura di cui al comma 5 dell'articolo precedente, salvo il successivo recupero delle spese.

3. Il Comune conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libero dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati. Trascorso invano tale periodo, l'Ente ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero o alienazione; rimane fermo il diritto del Comune al rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.

4. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.

5. Le epigrafi delle lapidi poste sulle sepolture, posizionate nella porzione di cimitero individuata con il numero 3 nella allegata planimetria, saranno realizzate in metallo brunito, con grafia in corsivo inglese saldato; in tal caso, tutte le lapidi recheranno i medesimi accessori.

6. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire l'inalterabilità nel tempo.

ART. 26 RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

ART. 27 SEPOLTURE PROVVISORIE COMUNALI

1. L'utilizzo delle tombe provvisorie comunali è consentito, previa corresponsione del previsto corrispettivo, nei seguenti casi:

a) per la collocazione temporanea di feretri, cassette ossario e urne cinerarie provenienti da sepolture private e destinate poi ad essere nuovamente accolte nelle medesime, durante i lavori di loro adeguamento o ripristino, ovvero per consentirne l'inizio e lo svolgimento;

b) per la collocazione temporanea di feretri, cassette ossario e urne cinerarie destinate ad essere accolte in tombe private per le quali è già stato presentato o autorizzato il relativo progetto di costruzione od adeguamento, o per cui gli interessati abbiano sottoscritto l'impegno a presentare il progetto entro 60 giorni, o debbano ancora concludersi i lavori di costruzione.

2. Il periodo di utilizzo delle tombe provvisorie non potrà superare il periodo di 180 giorni, prorogabile eventualmente su motivata richiesta, anche con le prescrizioni necessarie.

3. Il Comune, valutate particolari situazioni contingenti e non prevedibili, può autorizzare l'utilizzo di tali sepolture, in deroga a quanto previsto sopra, per mezzo di specifica disposizione.

TITOLO V ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CREMAZIONI, ONORANZE SPECIALI

ART. 28 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il Comune, tenuto conto delle scadenze delle sepolture e della disponibilità ricettiva dei cimiteri, programma le esumazioni ordinarie.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili nel periodo compreso tra il mese di gennaio ed aprile e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno del cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole della competente autorità sanitaria, la Giunta può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

4. Le esumazioni ordinarie avvengono:

a) una volta trascorsi almeno 15 anni dall'originaria inumazione;

b) a scadenza del periodo di reinumazione;

5. Il resto mortale esumato può essere cremato.

6. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i parenti non decidano di destinarle a sepolture private.

ART. 29 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere dei 15 anni dall'inumazione, quando non sono disposte dall'Autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, dato avviso alla competente autorità sanitaria.

2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.

ART. 30 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Il Comune, tenuto conto delle scadenze delle sepolture e della disponibilità ricettiva dei cimiteri, programma le estumulazioni ordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione.
3. Se necessario, i resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, saranno inumati per un periodo quinquennale, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione o, a domanda, cremati.

ART. 31 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, dato avviso alla competente autorità sanitaria.

ART. 32 SCADENZA DI SEPOLTURE

1. Qualora siano trascorsi almeno 60 giorni dalla scadenza del periodo di concessione della sepoltura in concessione e non sia stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, il Comune procederà d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione e/o estumulazione e quanto a ciò conseguente, nonché alla rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura.
2. Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza degli interessati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute nei confronti dei familiari o aventi titolo.

ART. 33 DESTINAZIONE DI RESTI OSSEI A SEGUITO DI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate in forma indistinta nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle tipologie di sepolture concesse dal Comune. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.

ART. 34 CREMAZIONE

1. La pratica della cremazione avviene in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
2. La cremazione è servizio oneroso, per cui è dovuto il pagamento delle tariffe in vigore presso il crematorio prescelto.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
4. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.
5. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna cineraria ermeticamente chiusa.
6. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.
7. Le ceneri non sono divisibili.
8. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dai Servizi Demografici, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
9. Le urne sigillate possono essere conservate in cimitero negli appositi cinerari o cellette, oppure essere collocate in loculi o tombe di famiglia, come previsto nel successivo art. 41. Possono altresì essere interrate in una fossa occupata, con le modalità di cui all'art. 18.
10. La conservazione in cimitero può eventualmente avvenire mediante interrimento nel campo inumatorio.
11. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. E' in ogni caso vietato l'interrimento dell'urna al di fuori del cimitero.
12. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro della cremazione sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente Regolamento.

13. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

14. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna, gli aventi titolo dovranno immediatamente presentare una nuova richiesta di autorizzazione alla conservazione, oppure richiedere la collocazione dell'urna all'interno in un cimitero, dandone comunque notizia al Comune.

15. L'urna consegnata a privato deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture, manomissioni o rotture accidentali.

16. L'indicazione degli estremi del defunto, ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno, indicando anche il comune di ultima residenza.

17. Il Comune può procedere periodicamente a controlli sulla collocazione delle ceneri, anche avvalendosi della Polizia Locale.

18. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi di Legge. Essa è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, se preventivamente individuate nel piano regolatori cimiteriale o, in assenza del piano, dalla Giunta Comunale. L'interramento di urna in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è a tutti gli effetti equiparata allo spargimento in area cimiteriale;

b) in natura;

c) in aree private.

19. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

20. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., recante "Nuovo codice della strada".

21. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

22. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

23. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è comunque vietata nelle fasce di rispetto delle risorse idropotabili come individuate nel PAT (piano di assetto del territorio) e PI (piano degli interventi) vigenti.

24. L'urna cineraria, una volta eseguita la dispersione, deve essere consegnata al gestore del cimitero, al fine di procedere al corretto smaltimento.

25. La dispersione delle ceneri è ammessa in tutte le aree comunali non ricomprese nel perimetro dei centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.

26. La dispersione nei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale è ammessa nei tratti in cui non attraversino i centri abitati, e comunque nel rispetto della distanza di almeno metri 100 da qualsiasi fabbricato.

27. Ai fini della cremazione di resti mortali o resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma, l'Ufficiale di Stato Civile acquisisce la domanda e la manifestazione di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

28. L'Ufficiale dello Stato Civile - previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3) dell'art. 3 della Legge n. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso – autorizza altresì la cremazione delle salme inumate da almeno quindici anni e delle salme tumulate da almeno quarant'anni.

ART. 35 REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dai Servizi Cimiteriali, su modello approvato dal medesimo Ufficio.

2. Nel registro deve essere annotata la modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3. Nel registro sono annotate anche le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

4. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del Codice Civile, esso provvederà alla sua conservazione. L'interessato dovrà indicare sul modello il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del Codice Civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o

comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

5. In caso di ripensamento, in qualsiasi momento, il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, nonché il ritiro dell'atto di cui al comma 4.

ART. 36 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari che ritengono che il feretro da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso al Comune.

2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con il cadavere ovvero con le ossa od i resti mortali dello stesso, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dal Comune per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioria del cimitero comunale.

3. Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'ufficio cimiteriale.

ART. 37 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI DELLE SEPOLTURE

1. Il concessionario ha l'obbligo, entro i 60 giorni che seguono la scadenza del periodo di concessione, di provvedere, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.

2. Entro lo stesso termine, il concessionario della sepoltura deve provvedere, a proprie spese, alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate.

3. Nel caso d'inadempimento degli obblighi di cui sopra, il Comune, dopo il compimento d'ufficio delle operazioni di ripristino, ha facoltà di rivalsa verso il concessionario e gli aventi titolo delle spese a tale scopo sostenute.

4. Nei casi di procedimento d'ufficio, il Comune ricerca forme di recupero o alienazione dei relativi beni, destinando eventuali proventi a opere di miglioria nei cimiteri.

ART. 38 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante l'indicazione del nome e cognome del defunto, e della data di nascita e di morte.

ART. 39 ESEQUIE SOLENNI TRIBUTATE A PERSONE CHE HANNO PORTATO LUSTRO ALLA CITTÀ, ONORANZE SPECIALI

1. Il Comune può autorizzare solenni esequie a persone che abbiano portato lustro alla città nell'esercizio di arti e professioni o per particolari atti e azioni che siano riconosciute meritorie.

2. L'autorizzazione in deroga alle norme generali sui cortei funebri e l'allocatione del feretro in camera ardente al di fuori dell'obitorio sono rilasciate dal Comune in osservanza delle prescrizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

3. In casi eccezionali di onoranze speciali civili, militari e religiose, il Comune può autorizzare modalità differenti di svolgimento del trasporto funebre in osservanza delle prescrizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

TITOLO VI CONCESSIONI E SEPOLTURE

ART. 40 CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la realizzazione, a spese di privati ed enti, di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale. Fino all'adozione del Piano, tali aree sono individuate dalla Giunta.

2. La durata delle concessioni di sepolture private è fissata:

a) in 15 anni per le sepolture (inumazioni) individuali;

b) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, ivi compresi gli ossari ed i cinerari per famiglie e collettività;

c) in 40 anni per loculi, ossari individuali e cinerari individuali.

3. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino:

a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;

b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;

c) il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro-tempore;

d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;

e) il corrispettivo di concessione.

4. Il Comune cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

5. Le concessioni cosiddette "perpetue", rilasciate prima del 1975, anno di entrata in vigore del DPR 803/1975 che ne ha stabilito la temporaneità, con l'esecutività del presente articolo del Regolamento si intendono trasformate in concessioni:

- della durata di 99 anni dal loro rilascio per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività, ivi compresi gli ossari ed i cinerari per famiglie e collettività;
- della durata di 40 anni dalla collocazione dei resti per loculi, ossari individuali e cinerari individuali;
- della durata di 40 anni, dalla data di sepoltura, per le sepolture (inumazioni) individuali.

6- Gli interessati aventi diritto potranno provvedere al rinnovo, previo pagamento del canone concessorio e secondo i criteri determinati dalla Giunta Comunale, in vigore alla data di scadenza.

ART. 41 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO INUMATORIO E CONCESSIONE LOCULI, OSSARI O CINERARI

1. L'assegnazione di spazio in campo inumatorio avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. La concessione di loculi, ossari o cinerari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili e, nel caso di differenziazione del corrispettivo di concessione, per ordine progressivo per ciascuna categoria di corrispettivo.

3. La concessione delle sepolture di cui al precedente comma può essere disposta per richieste di avvicinamento a sepolture di coniuge, parenti entro il sesto grado, affini entro il terzo grado o conviventi dichiarati anagraficamente.

4. Nel caso di disponibilità di posti isolati d'inumazione, il Comune si riserva l'assegnazione e/o concessione del posto secondo criterio gestionale dallo stesso definito.

5. La concessione di loculi di risulta, resi disponibili nel cimitero del Comune nei periodi di totale indisponibilità, verranno assegnati per cadaveri di persone decedute nella stessa data o successiva a quella in cui il loculo medesimo si è reso materialmente disponibile.

6. La concessione di loculo individuale per cadaveri può essere compiuta per la futura sepoltura del feretro del richiedente, che abbia compiuto 80 anni e che dimostri di non avere vivente alcuno fra coniuge, figli, fratelli di età inferiore. Tale condizione deve essere dimostrata dal richiedente mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 2000.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività è data annualmente, nel mese gennaio, tenuto conto delle richieste avanzate nella annualità precedente. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di concessione e le aree o i manufatti disponibili non consentano la soddisfazione di tutte, i diritti di concessione saranno messi all'asta ed essi saranno assegnati al miglior offerente. Il Comune fisserà la base d'asta, le modalità di presentazione delle offerte ed il luogo dell'asta. Lo svolgimento dell'asta avverrà secondo le prescrizioni dell'art. 581 commi 2, 3 e 4 c.p.c..

Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste per aree e manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività, sarà valutato dal Comune, caso per caso e a seconda della disponibilità del momento.

8. La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune. Le sepolture o aree date in concessione non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.

9. Può essere rilasciata autorizzazione alla tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo già occupato, purché si tratti di avvicinamento di coniuge o convivente dichiarato anagraficamente o parente entro il sesto grado del c.c. o affine entro il terzo grado al feretro del defunto ivi tumulato e salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione della cassetta/urna cineraria. I resti ossei o ceneri potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria.

Qualora il feretro sia estumulato prima della scadenza della concessione, anche le ceneri e resti ossei ivi tumulati devono trovare altra collocazione.

10. Il Comune può disporre la sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga alle disposizioni del presente articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva

ART. 42 LAPIDI E CIPPI

1. Ogni fossa nei campi a inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune.

2. I parenti del defunto possono installare sulla fossa, a loro spese e previa autorizzazione del Comune, una lapide.

3. Gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione e manutenzione delle opere eseguite.

7. Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente elementi di decoro. Le epigrafi delle lapidi poste sui loculi,

posizionati nella porzione di cimitero individuata con il numero 3 nella allegata planimetria, saranno realizzate in metallo brunito, con grafia in corsivo inglese saldato; tutte le lapidi recheranno i medesimi accessori.

4. La lapidi devono contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e di tutti gli eventuali altri soggetti che vi hanno sepoltura, secondo normativa vigente. Ai fini del presente regolamento sono considerate sepolture individuali.

ART. 43 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'

1. La condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario sussiste quando vi siano rapporti di coniugio, parentela entro il sesto grado, o affinità entro il terzo grado ed è attestata dal concessionario medesimo, con l'assenso al collocamento nella sepoltura familiare. All'atto di ogni ingresso nella sepoltura, successivo all'ingresso del defunto per cui la concessione è stata assunta, è necessario richiedere autorizzazione all'apertura della sepoltura al Comune.

2. E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, al suo convivente o a soggetto benemerito del concessionario, o di membro della collettività concessionaria.

3. In questi casi, per 20 anni dalla tumulazione in tale sepoltura, o per 10 nel caso di inumazione, è fatto divieto di traslazione di cadavere, dei resti o ceneri nell'ambito del cimitero comunale, se non verso altri sepolcri privati familiari o di collettività in cui abbia diritto di sepoltura ai sensi del presente regolamento o per la cremazione, ovvero per azione d'ufficio o per disposizione dell'Autorità giudiziaria.

4. L'accoglimento in tali sepolcri privati familiari o di collettività di cadaveri di soggetti che non abbiano diritto di accoglimento secondo quanto previsto dal regolamento, è assoggettato alla corresponsione al Comune, di un importo prefissato dalla Giunta Comunale.

ART. 44 SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO E TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

1. Per la costruzione di cappelle private non aperte al pubblico, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, si rimanda alla normativa vigente al momento della richiesta.

2. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui al precedente comma, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze. Si rimanda alla normativa vigente al momento della richiesta.

3. L'autorizzazione per quanto sopra dovrà comunque essere rilasciata dal Comune.

ART. 45 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari o aventi titolo, per le parti da loro costruite o installate, e secondo quanto indicato nell'atto di concessione. Ogni tipo di manutenzione dovrà essere preliminarmente licenziata dal Comune e dovrà essere tesa a salvaguardare le caratteristiche tecniche-architettoniche dei manufatti storico/monumentali.

2. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza e igiene. In tal caso, il Comune provvederà ad avvisare i concessionari o aventi titolo delle operazioni da eseguire e, trascorsi 60 giorni dalla notifica, provvederà autonomamente all'esecuzione delle stesse, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo.

3. Rimane a carico del concessionario o avente titolo ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione delle opere di conservazione o dalla mancata esecuzione delle stesse.

ART. 46 COSTRUZIONE DELL'OPERA SU SEPOLTURE PRIVATE, TERMINI E TOMBE DI FAMIGLIA

1. I soggetti che intendono realizzare opere o manufatti all'interno del cimitero devono provvedere alla presentazione del relativo progetto; essi potranno eseguire le sole opere autorizzate dal Comune, nelle forme e nei limiti fissati dal Piano Cimiteriale o, in sua mancanza, dalla Giunta Comunale.

2. Valgono per le sepolture in campo inumatorio posizionate nell'area del cimitero, individuata con il numero 3 nella allegata planimetria, le disposizioni di cui al precedente art. 25.

3. Ogni proposta di progettazione e costruzione di tombe di famiglia, quale che sia l'ubicazione dell'erigendo manufatto, dovrà acquisire il preventivo assenso dalla Giunta Comunale, la quale si pronuncerà dopo avere assunto il parere del Responsabile comunale dell'Area Lavori privati.

4. I progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro 360 giorni solari consecutivi dalla data della autorizzazione

del progetto, fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su aree inumatorie, decorre non prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento del feretro, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.

5. Le fotografie e la loro dimensione, a meno che non esistano già in misura inferiore o superiore, devono rispettare la dimensione di 9x12 cm, per le inumazioni o tumulazioni, e la dimensione di 8x10 cm per le cellette ossario/cinerario; in entrambi i casi la forma potrà essere rettangolare o ovale.

6. I manufatti cimiteriali ad uso di sepoltura privata per famiglie e collettività già costruite, non potranno subire alcuna modificazione esterna in altezza e volume fino a che duri la concessione, ritenendoli dal momento della costruzione parti integranti del cimitero.

7. Il Comune potrà concedere proroga o deroga a quanto sopra, su motivata istanza.

8. Il Comune può sempre impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.

ART. 47 SUBENTRO E TITOLARITA'

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.

2. Il richiedente deve dichiarare con autocertificazione d'avere i requisiti necessari, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado, e che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che gli stessi vi rinunciano.

3. Al concessionario della sepoltura, o al soggetto subentrante per morte del concessionario, sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa.

4. Il concessionario subentrante nell'area/tomba di famiglia privata assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.

5. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici comunali preposti, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

6. In assenza della comunicazione di cui sopra, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o della sepoltura, può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note o facilmente reperibili nell'ambito del territorio comunale.

7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2 nel caso di operazioni di esumazione ed estumulazione, il Comune invia una comunicazione scritta (notifica messo comunale, raccomandata con R.R., P.E.C. o analoghi mezzi) di avviso al concessionario o ai parenti o aventi titolo reperibili dalla documentazione in suo possesso, ovvero a chi abbia manifestato interesse, attraverso formale presentazione di regolare domanda alla esecuzione delle per le operazioni anzidette.

ART. 48 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune accetta la rinuncia a concessione di loculi, ossari e cinerari quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie per la tumulazione entro i termini;

b) non siano state utilizzate per la sepoltura o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri o i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.

2. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato con la formula seguente: $(2/3 B - C) \times (A/B)$ dove

a) (B): durata di concessione; (C): numero anni di utilizzo; (A): importo concessorio vigente al momento della rinuncia della concessione,

b) per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

3. Per le tombe di famiglia, gli ossari ed i cinerari familiari, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione, anche se i manufatti sono stati costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri.

4. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente comma 2. Nessun rimborso spetta per le concessioni di spazi inumatori individuali.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

6. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

7. Dopo la rinuncia, i loculi, gli ossari, i cinerari, le tombe di famiglia sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero in quello sussistente a seguito delle opere di ripristino eseguite dal Comune.

ART. 49 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può in ogni tempo revocare la concessione cimiteriale e conseguire la disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia reso necessario dalla applicazione delle previsioni del Piano Cimiteriale o per altra ragione di prevalente interesse pubblico, senza indennizzo alcuno.
2. Verificatasi la fattispecie di cui sopra, il Comune assegna o concede, a titolo gratuito, agli aventi diritto l'uso di sepolture con pari capacità di accoglimento per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dal Comune e a suo carico. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, comprese quelle cosiddette "perpetue", rilasciate anteriormente il D.P.R. 803 del 1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Tali concessioni possono essere trasformate in concessioni a termine, assoggettate a rinnovo previo pagamento del canone in vigore.
4. Dell'atto di revoca è data formale comunicazione entro 60 giorni al concessionario. Il Comune fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.
5. Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 60 giorni. Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 60 giorni di idoneo avviso all'ingresso del cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.
5. Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 30 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.
6. Nel giorno indicato, le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.
7. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART. 50 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, entro 60 giorni dalla avvenuta costruzione della sepoltura privata, non sia stata occupata dai defunti per cui fu richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza dei tempi di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
 - h) quando il feretro temporaneamente posto nella tomba provvisoria comunale non sia traslato nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere a), d), e), f), g) e h) di cui al comma 1 avviene previa formale diffida ad adempiere al concessionario, ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo per almeno 60 giorni.
3. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario, sono disponibili per concessione ad altri soggetti, nello stato di fatto in cui si trovano o dopo le opere di rimessa in pristino o adeguamento necessarie eseguite a cura del Comune. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
4. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.
5. Nel caso di decadenza di sepolture d'interesse storico, artistico e culturale o di sepolture di personaggi illustri per la città, l'Amministrazione potrà affidare in convenzione le sepolture in via prioritaria ad Associazioni e Organizzazioni Onlus per la manutenzione e cura, fatta salva l'esigenza di garantire la tutela degli interessi anzidetti.

ART. 51 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. La concessione di sepolture individuali può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al

momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo.

3. La concessione di spazio sepolcrale individuale si estingue anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da cadavere, o ossa, o ceneri per cui fu acquisita la concessione, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione. In tale caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art. 48.

4. La concessione di manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività la cui durata è stata fissata in anni 99 può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo.

TITOLO VII LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI

ART. 52 PERMESSI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori simili, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Il Comune disciplina i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori o servizi.

ART. 53 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI

1. Il Comune disciplina all'interno del cimitero l'accesso e l'uso di materiali, mezzi d'opera, attrezzature e altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi.

2. Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dal Comune, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

3. E' fatto divieto di abbandonare nel cimitero materiale, attrezzature, rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.

4. Durante lo svolgimento di lavori o servizi deve essere assicurata la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia.

5. Il Comune può ordinare il trasferimento dei materiali, attrezzature o altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.

6. In occasione del periodo annuale di commemorazione dei defunti, il Comune può dettare speciali istruzioni di comportamento, vincoli per l'introduzione e l'installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.

7. Il Comune può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.

8. Al verificarsi di particolari occasioni, quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico o in cui sia richiesto dagli enti preposti, il Comune può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero o in suoi ambiti determinati.

TITOLO VIII ATTIVITA' FUNEBRE E REQUISITI DEI LOCALI

ART. 54 ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'Autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) da trasmettere a mezzo pec alla Direzione comunale competente in materia di commercio. La segnalazione certificata d'inizio attività deve contenere le dichiarazioni di osservanza delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e di possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla normativa.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre, intesa come affidamento a soggetti terzi dell'incarico per il disbrigo di prestazione dell'attività funebre di cui al comma 1 del presente articolo. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. In tali luoghi è vietata la pubblicità, anche indiretta e sotto qualsiasi forma, di imprese funebri.

4. È vietato presentare al pubblico, in qualsiasi forma, offerte di prestazioni inerenti i servizi funebri, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'impresa, sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali, degli impianti cimiteriali, degli ospedali, delle cliniche private/pubbliche o loro pertinenze.

5. Il Comune verifica la presenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre e in fase successiva la persistenza dei requisiti stessi.

6. I requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre sono i seguenti:

a) essere in possesso di almeno una sede a destinazione commerciale;

b) ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività. Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della L.R. n.18 del 2010;

c) ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale;

d) il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restanti gli obblighi di cui al D.lgs. n.81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre regioni;

e) l'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti dalla normativa regionale e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione;

f) l'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre;

g) presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

7. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali spettano alla competente autorità sanitaria.

ART. 55 CASA FUNERARIA

1. Il Comune può istituire la casa funeraria, che è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. Per i requisiti delle case funerarie si rimanda alla normativa vigente.

ART. 56 SALA DEL COMMiato

1. Il Comune può istituire la sala del commiato, che è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro s'intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

2. Per i requisiti delle case funerarie si rimanda alla normativa vigente.

3. Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di onoranze speciali.

ART. 57 DOVERI PROFESSIONALI DELL'IMPRESA

1. È obbligo dell'impresa che svolge attività funebre:

a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto nonché dei relativi prezzi da essa praticati;

b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di atti o notizie confidenziali;
c) provvedere, a propria cura e spese, a un'adeguata pubblicità nei locali di vendita dei prezzi dei prodotti e delle prestazioni principali e accessorie all'esercizio dell'attività nonché dei tipi di cofani funebri a disposizione.

2. Il Comune, tramite convenzione con le imprese, può identificare tipologie di servizi funebri a costi definiti, che potranno essere portati dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati tramite il sito istituzionale.

TITOLO IX SANZIONI E CAUTELE

ART. 58 CONTROLLO

1. Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell'ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia locale e la competente autorità sanitaria.

2. Le autocertificazioni rese dall'impresa in sede di s.c.i.a. sono soggette ai controlli previsti dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 59 SANZIONI.

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

2. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

ART. 60 CAUTELE

1. Chiunque richieda un servizio, una concessione, o un'autorizzazione o presenti una qualunque richiesta ai sensi del presente regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Riguardo a ciò il richiedente assume tutte le conseguenti responsabilità penali e civili.

2. In caso di contestazione, il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue.

3. Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, il Comune si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

4. Le richieste in materia di esumazione ed estumulazione, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate solo da persona legittimata, ossia il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo secondo il c.c..

5. Le richieste possono essere presentate da persona delegata dall'avente titolo.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI


ART. 61 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore.



Planimetria cimitero comunale

- AREA CIMITERIALE: 1 
- AREA CIMITERIALE: 2 
- AREA CIMITERIALE: 3 



IL SINDACO, ringrazia il consigliere Ganassin per aver ricordato questi importanti lavori da fare e dichiara che verranno sicuramente messi in scaletta.

IL CONSIGLIERE BIANCHIN CRISTINA invita la maggioranza ad esprimere un voto favorevole in quanto è un regolamento che va ad aggiornare qualcosa di precedente ma che ormai è desueto. Precisa che è necessario per rispondere in modo più coerente alle disposizioni post mortem dei cittadini, ed anche perché con il nuovo regolamento si va a snellire ed agevolare il lavoro degli uffici comunali.

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che **viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 10**, legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **07/01/2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **07/01/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO ACCADIA Dott. Antonello

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
